

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 20 settembre 2023

OGGETTO: convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Poste Italiane-S.p.A. ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura di politica attiva del

Il Commissario Straordinario

lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire, altresì, il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attribuendo all'Istituto la competenza ai fini del suo riconoscimento;

Atteso che il Rdc assume la denominazione di pensione di cittadinanza (Pdc) quale misura di contrasto alla povertà per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni o nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dispone alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pur non modificando i requisiti previsti dall'articolo 2 del medesimo D.L. 4/2019 per avere accesso al beneficio del reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza;

Atteso che la domanda di Rdc/Pdc è presentata, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il Gestore del servizio integrato delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Atteso che le richieste del Rdc/Pdc possono essere presentate anche mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato al predetto Gestore, nonché presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 241/1997, convenzionati a tal fine con l'Istituto, ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001;

Tenuto conto che l'art. 5, comma 6, del decreto legge n. 4/2019 ha disposto che il beneficio economico Rdc/Pdc sia erogato attraverso la Carta Rdc e che l'emissione della predetta Carta sia affidata al Gestore del servizio integrato delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al D. L. n. 112/2008, prevedendo, altresì, che in sede di prima applicazione, l'emissione della Carta Rdc avvenga alle medesime condizioni economiche previste per la carta acquisti, fino alla scadenza del relativo contratto;

Tenuto conto che l'art. 12, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4/2019, ha stabilito, tra l'altro, che le risorse finanziarie destinate all'erogazione del beneficio fossero iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza";

Tenuto conto, altresì, che il medesimo articolo 12, al comma 2, prevede che le risorse del predetto Fondo, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui al successivo articolo 13, comma 1, siano trasferite annualmente

all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del D. L. n. 112/2008, e che, a tal fine, l'Istituto stipuli apposita convenzione con il predetto soggetto;

Atteso che l'articolo 81, comma 35, lettera b), del D. L. n. 112/2008, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individui *"il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, sulla base della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici"*;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 185 del 19 dicembre 2019, con la quale è stata adottata la *"Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Poste Italiane-Società per Azioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"*, in relazione al contratto di affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti sottoscritto in data 6 settembre 2017 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro e il Raggruppamento temporaneo costituito da Poste Italiane S.p.A. e dalla società mandante Postel S.p.A. nonché al relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 2 luglio 2019;

Atteso che in data 9 ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro-Direzione VI ha conferito delega alla Consip S.p.A. per l'espletamento di una gara avente ad oggetto l'individuazione del nuovo Gestore del servizio integrato di gestione della Carta acquisti e della Carta reddito di cittadinanza;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro-Direzione VI ha disposto la proroga tecnica del contratto stipulato in data 6 settembre 2017, con scadenza al 6 settembre 2020, sino alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, e, comunque, non oltre il mese di aprile 2021;

Preso atto che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Poste Italiane S.p.A., in qualità di capogruppo e dalle società POSTEL S.p.A. e PostePay S.p.A., è risultato aggiudicatario della procedura di gara indetta dalla Consip S.p.A.;

Visto il contratto sottoscritto in data 25 marzo 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e il predetto Raggruppamento temporaneo per il servizio integrato di gestione della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 35, D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del reddito di cittadinanza di cui al D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei relativi rapporti amministrativi;

Preso atto che, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge n. 4/2019 e dal predetto contratto carta acquisti e carta reddito di cittadinanza, il Gestore presta le attività necessarie all'erogazione dei relativi servizi;

Atteso che la Convenzione in oggetto definisce le modalità di collaborazione tra l'Istituto e Poste italiane S.p.A. in relazione al servizio integrato di gestione della Carta Rdc;

Atteso che le risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza vengono trasferite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25072 intestato a INPS dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto corrente postale n. 1045445911, attraverso girofondo sul conto n. 29890 presso la Tesoreria dello Stato intestato a Poste Italiane Serv. Bancoposta, salvo diversi ulteriori accordi tra le Parti;

Preso atto che Poste Italiane S.p.A. procede all'accredito sul conto corrente postale n. 1045445911 intestato all'Istituto con valuta stesso giorno del girofondo;

Preso atto che il sopra citato conto corrente postale non comporta spese, ad esclusione del bollo nella misura di legge, e che, in deroga a quanto previsto nel Foglio Informativo di trasparenza bancaria relativo al conto corrente BancoPosta PA tempo per tempo vigente, allo stesso è applicato un tasso di interesse annuo lordo creditore, per il periodo di vigenza del contratto, pari allo 0,04%;

Preso atto che il predetto conto corrente postale non rientra nel servizio di *cash pooling* dei conti correnti postali dell'INPS;

Atteso che l'Istituto provvede a trasferire i fondi necessari al caricamento delle carte per il Rdc/Pdc, nel rispetto dei vincoli normativi sulla Tesoreria unica, sul conto n. 29890 presso la Tesoreria dello Stato intestato a Poste Italiane Serv. Bancoposta, con data regolamento antecedente di almeno un giorno bancario rispetto alla data di addebito del conto corrente postale n. 1045445911;

Atteso che il Gestore fornirà all'Istituto un flusso mensile di rendicontazione dei saldi finanziari a valere sulle Carte Rdc emesse e che tale flusso conterrà il valore del saldo residuo disponibile su ogni singola Carta Rdc emessa, di cui l'Istituto terrà conto nelle successive operazioni di definizione degli importi di accredito;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha introdotto, all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, in favore dei nuclei familiari che comprendano

una persona con disabilità, un minorenni o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti;

Atteso che tale misura verrà erogata attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "carta di inclusione", e sostituirà le misure del reddito e della pensione di cittadinanza, erogabili sino al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'articolo 4, comma 8, del citato D. L. n. 48/2023, prevede che in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della carta di inclusione avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;

Preso atto che l'allegata convenzione è efficace fino alla scadenza dell'affidamento del servizio integrato di gestione della carta acquisti, del reddito di cittadinanza e dei relativi rapporti amministrativi, di cui al Contratto Carta acquisti e Carta Reddito di Cittadinanza anche in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

Preso atto che con apposito Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante della convenzione, sono state fornite le disposizioni di dettaglio e le indicazioni specifiche relative ai flussi informativi;

Preso atto che le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le relative disposizioni, e che si procederà a conformare immediatamente il contenuto della stessa al rinnovato quadro normativo, laddove intervengano modifiche legislative in merito alle misure di contrasto della povertà di cui al decreto-legge n. 4/2019;

Preso atto che l'eventuale risoluzione, recesso o perdita di efficacia del contratto carta acquisti e carta reddito di cittadinanza incide sull'efficacia della convenzione;

Preso atto che incidono, altresì, sull'efficacia della convenzione eventuali modifiche del quadro normativo con effetti sull'affidamento del servizio oggetto del contratto carta acquisti e carta reddito di cittadinanza;

Preso atto che la sottoscrizione delle convenzioni avverrà con firma digitale e il versamento dell'imposta di bollo avverrà in modalità elettronica;

Tenuto conto, altresì, che le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della convenzione, si uniformano nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo le garanzie indispensabili a tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tal fine imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal "Codice in

materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche del 2 luglio 2015, n. 393;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegata convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Poste Italiane-S.p.A. ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, la predetta convenzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E POSTE ITALIANE-S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL D. L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

LE SOTTOSCRITTE PARTI

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita 21, di seguito denominato INPS (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato dal,

(di seguito anche più brevemente "Istituto" o "INPS" e/o il «Soggetto Attuatore» o, congiuntamente a "Poste Italiane", "le Parti");

e

Poste Italiane S.p.A., sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, capitale sociale euro 1.306.110.000, codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n.97103880585, P. IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa n. 190, in persona dell'Ing. Saverio Francesco Riccio, nato a il, in qualità di Responsabile della funzione MIPA/Commerciale Pubblica Amministrazione nonché Procuratore e rappresentante, giusta procura racc. n. 15551, rep. n. 54458 del 29 ottobre 2020 a rogito del notaio Pierluigi Ambrosone, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese, con la mandante **PostePay S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06874351007, codice fiscale e P. IVA 06874351007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa 190, e la mandante **Postel S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale Europa 175, codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 04839740489, P. IVA 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa 175, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato in data 17 Dicembre 2020, dal notaio in Roma dott. Pierluigi Ambrosone, repertorio n. 54572, incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 35, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e del reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e dei relativi rapporti amministrativi;

(di seguito indicato come il «Gestore del Servizio integrato di gestione della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 35, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito e del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 come convertito e dei relativi rapporti amministrativi» e/o, più semplicemente, il «Gestore»)

PREMESSO CHE

- a) la legge 29 dicembre 2022, n. 197, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dispone alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pur non modificando i requisiti previsti dall'articolo 2 del D.L. 4/2019 per avere accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza o alla Pensione di cittadinanza prevista, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni o nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE;
- b) con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 pubblicato in GU n. 23 del 28/01/2019, convertito con modificazioni con la Legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata in GU n. 75 del 29/03/2019 (di seguito per brevità denominato anche il "**Decreto**"), recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" a decorrere da Aprile 2019, è stato istituito "il Reddito di cittadinanza", di seguito denominato «**Rdc**», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza ("**PdC**") quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili;
- c) l'INPS, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato il modello della domanda di RdC e PdC, nonché i modelli di comunicazione dei redditi e di ulteriori eventi sopravvenuti alla domanda;
- d) il RdC/PdC è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il Gestore;
- e) le richieste del Rdc/PdC possono essere, altresì, presentate mediante modalità telematiche alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, nonché presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 152/2001;
- f) il RdC/PdC è riconosciuto dall'INPS, ove ricorrano le condizioni stabilite dal Decreto, che a tal fine verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione delle informazioni contenute nella domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati;
- g) ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto, in sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di cui al primo periodo del medesimo comma, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc

- ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto;
- h) ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, il beneficio economico Rdc/Pdc è erogato attraverso la Carta Rdc, e, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc è avvenuta in esecuzione del servizio affidato al Gestore relativamente alla carta acquisti, con la corresponsione dei medesimi corrispettivi ivi stabiliti e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;
 - i) in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7;
 - j) l'art. 5, comma 6 del Decreto prevede che "Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità";
 - k) la legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, ha integrato l'art. 3 comma 1, lettera b) del decreto-legge, stabilendo che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;
 - l) l'individuazione delle modalità di attuazione di tale previsione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e che nelle more dell'emanazione del suddetto decreto continua a trovare applicazione la normativa vigente;
 - m) l'art. 5, comma 6-bis del Decreto prevede che la Pdc possa essere erogata con modalità diverse da quelle indicate al precitato comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni;
 - n) l'art. 7 del Decreto ha disciplinato le cause di decadenza e revoca del beneficio con effetti retroattivi con obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito e ha previsto che il recupero dell'indebito sia effettuato dall'INPS con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
 - o) l'art. 7-ter ha disciplinato le cause di sospensione con effetti non retroattivi ed ha previsto che ai fini della loro immediata esecuzione, i relativi provvedimenti adottati dalla competente autorità giudiziaria sono comunicati, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per gli adempimenti di competenza;

- p) l'articolo 12, comma 1, del Decreto prevede che, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Reddito e della Pensione di cittadinanza, degli incentivi ai datori di lavoro nonché dell'erogazione del reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del RdC, sono autorizzati limiti di spesa, nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza";
- q) l'articolo 12, comma 2, del Decreto stabilisce che per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- r) al medesimo comma 2, è stabilito, altresì, che l'Istituto stipula apposita convenzione con il Gestore;
- s) in virtù del contratto sottoscritto in data 25 marzo 2021 con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Poste Italiane S.p.A. e dalle società mandanti PostePay S.P.A. e Postel S.p.A., è il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 35, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e del reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e dei relativi rapporti amministrativi (di seguito "**Contratto Carta acquisti e Carta Reddito di Cittadinanza**");
- t) in virtù di quanto previsto dal Decreto e dal Contratto Carta acquisti e Carta Reddito di Cittadinanza il Gestore presta le attività necessarie all'erogazione dei relativi servizi;
- u) la legge di stabilità per il 2021 ha disposto che "Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6»";
- v) il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenni o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti;

- w) tale misura verrà erogata attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", che sostituirà le misure di contrasto alla povertà, attualmente esistenti, quali il Reddito e la Pensione di cittadinanza, che continueranno, pertanto, ad essere erogate sino al 31 dicembre 2023;
- x) ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, come convertito, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 8, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;
- y) in considerazione di quanto sopra richiamato, si rende necessario stipulare tra le Parti apposita convenzione (di seguito, la "**Convenzione**") per disciplinare il rapporto inerente al servizio integrato di gestione della Carta RdC, ai sensi di quanto previsto dal Decreto

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

PREMESSE ED ALLEGATO

- 1.1. Le Premesse, unitamente a quanto di seguito indicato, ed all'Allegato 1 – Allegato Tecnico, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono pienamente vincolanti tra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

Art.2

OGGETTO

2.1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra le Parti in relazione al servizio integrato di gestione della Carta RdC, secondo quanto previsto nell'Allegato 1.

2.2. Il Fondo per il reddito di Cittadinanza viene trasferito annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25072 intestato a INPS dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto corrente postale n. 1045445911. Il trasferimento delle risorse necessarie sul conto corrente postale n. 1045445911 avverrà, salvo diversi ulteriori accordi tra le Parti, attraverso girofondo sul conto n. 29890 presso la Tesoreria dello Stato intestato a Poste Italiane Serv. Bancoposta. INPS darà informazione al Gestore dell'avvenuta disposizione di girofondo presso la Tesoreria dello Stato inviando mail alla casella di Posta elettronica certificata contabilita.BP_AC@pec.posteitaliane.it almeno due giorni lavorativi prima della data di esecuzione del girofondo, tenendo conto dei tempi tecnici necessari a garantire che sul conto corrente postale siano sempre disponibili le somme adeguate a consentire il caricamento delle Carte RdC. Il Gestore accredita sul conto corrente postale n. 1045445911 con valuta stesso giorno del girofondo.

2.3. La presente Convenzione disciplina anche il funzionamento del ccp n. 1045445911 IBAN IT58G0760103200001045445911 - intestato: INPS DG GESTIONE REDDITO DI CITTADINANZA - acceso con separato atto presso il Gestore, in particolare presso Poste Italiane S.p.A. società mandataria del Raggruppamento, ai sensi e per le finalità dell'art. 12, comma 2, del Decreto-legge e dedicato esclusivamente all'erogazione del Reddito di Cittadinanza (di seguito anche il "**Conto corrente postale**").

2.4 Il Conto corrente postale non comporta spese, ad esclusione del bollo nella misura di legge. In deroga a quanto previsto nel Foglio Informativo di trasparenza bancaria relativo al conto corrente BancoPosta PA tempo per tempo vigente, il tasso di interesse annuo lordo creditore applicato al suddetto conto corrente, per il periodo di vigenza del contratto, è pari allo 0,04%.

Il predetto Conto corrente postale non rientra nel servizio di *cash pooling* dei conti correnti postali dell'INPS.

Art.3

PROVVISTA DEI FONDI DA INPS

3.1. L'Istituto provvede a trasferire i fondi necessari al caricamento delle Carte per il RdC/PdC, nel rispetto dei vincoli normativi sulla tesoreria unica, sul conto n. 29890 presso la Tesoreria dello Stato intestato a Poste Italiane Serv. Bancoposta, con data regolamento antecedente di almeno un giorno bancario rispetto alla data di addebito del conto corrente postale n. 1045445911.

3.2. In occasione della ricarica mensile delle Carte RdC il trasferimento fondi terrà conto degli importi complessivi che la procedura di autorizzazione interna metterà a disposizione all'atto della trasmissione al Gestore dei flussi autorizzativi del caricamento delle quote mensili sulle Carte RdC. L'addebito del conto corrente per il caricamento delle carte deve avvenire entro la scadenza del mese di riferimento per la maturazione del RdC/PdC per consentire l'allineamento dei flussi di cassa dell'Istituto con il mese di

competenza. Pertanto, l'invio del flusso delle disposizioni sarà scadenzato, mensilmente, in base al calendario dei giorni postabili affinché l'operazione di addebito si realizzi nel mese di maturazione del diritto.

Art.4

RENDICONTAZIONE FLUSSI DA POSTE ED ALTRE OPERAZIONI

4.1. Il Gestore fornirà all'Istituto un flusso mensile di rendicontazione dei saldi finanziari a valere sulle Carte RdC emesse. Tale flusso conterrà il valore del saldo residuo disponibile su ogni singola Carta RdC emessa. Sarà cura dell'Istituto provvedere all'eventuale decurtazione degli importi di accredito del mese successivo perché non spesi dal beneficiario entro i limiti e nella misura stabilita dalla legge caso per caso, come disciplinato dal successivo paragrafo. INPS terrà conto nel successivo rifornimento fondi delle giacenze nel frattempo accumulate sul Conto corrente postale.

4.2. Al verificarsi degli eventi di cui all'artt. 7 e 7-ter del Decreto INPS comunica al Gestore gli importi da riaccreditare e la eventuale disattivazione della Carta RdC. Il Gestore opera il riaccredito delle somme ad INPS nei limiti della disponibilità della Carta RdC alla data di comunicazione oppure comunica l'assenza di disponibilità alla medesima data.

4.3. Con le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 2 marzo 2020, come previsto dall'art. 3, comma 15 del D. L. n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, l'Istituto procederà nelle mensilità successive a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso, a sottrarre l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, sull'accredito di riferimento nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato. Il Gestore invia ad INPS la relativa rendicontazione, come previsto nell'Allegato 1.

Art.5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5.1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

5.2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

5.3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla

normativa citata e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

5.4. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, avranno accesso ai dati.

5.5. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

5.6. Le Parti si impegnano a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso; si impegnano, inoltre, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività a cui la trasmissione dei dati è finalizzata.

5.7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, ognuna per quanto di competenza, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

5.8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

5.9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art. 6

FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

6.2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a

qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

6.3. Le Parti nominano un proprio Referente tecnico responsabile della gestione operativa dello scambio dati.

6.4. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione, così come eventuali successive variazioni a quanto comunicato, saranno oggetto di apposite note scambiate via PEC tra le Parti agli indirizzi di cui al successivo art. 11.

Art. 7

MISURE DI SICUREZZA

7.1. Il Gestore si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nell'Allegato 1 volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, di cui al Regolamento UE e al Codice.

7.2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

7.3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 e con quelle contenute nello schema di convenzione quadro fruibilità dati dell'INPS, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014.

7.4. Allo scopo di incrementare la sicurezza nella modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste nel Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

Art. 8

EFFICACIA E DURATA

8.1. La presente Convenzione è efficace fino alla scadenza dell'affidamento del Servizio integrato di gestione della carta acquisti, del reddito di cittadinanza e dei relativi rapporti amministrativi, citato nelle premesse e di cui al Contratto Carta acquisti e Carta Reddito di Cittadinanza anche in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma

8, del decreto–legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 9

RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - RINVIO

9.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio e si impegna al rispetto di tutte le obbligazioni contenute nella presente convenzione.

9.2. Tenuto conto che il Gestore è tenuto alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza.

9.3. L'eventuale risoluzione, recesso o perdita di efficacia del Contratto Carta acquisti e Carta Reddito di Cittadinanza incide sull'efficacia della presente convenzione.

9.4. Incidono, altresì, sull'efficacia della presente convenzione eventuali modifiche del quadro normativo incidenti sull'affidamento del servizio oggetto del Contratto Carta acquisti e Carta Reddito di Cittadinanza.

Art. 10

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Le norme applicabili alla Convenzione sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

10.2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della Convenzione e/o dell'Allegato 1, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 11

COMUNICAZIONI

11.1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC, ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

per l'Istituto:

Direzione centrale bilanci, contabilità e servizi fiscali, Via Ciriaco De Mita 21, 00144 Roma/dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it

Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, Via Ciriaco De Mita 21, 00144 Roma/dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it/
segreteria.DCTII@inps.it

per il Gestore:

Poste Italiane S.p.A. - Direzione MIPA, Viale Europa 190, 00144 Roma
venditepa@pec.posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. - Direzione Digital, Technology & Operations customer
Responsabile unico operativo delle attività contrattuali: Umbertino Fraticelli
FRATICICE4@posteitaliane.it

Postepay S.p.A. - pp-prp-processi e procedure
Responsabile del Contratto: Franco Costanzo
FRANCO.COSTANZO@POSTEPAY.IT

11.2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario. Per l'ordinaria corrispondenza esclusivamente di carattere tecnico-operativo le Parti accettano l'utilizzo della posta elettronica.

Art.12

Disposizioni finali

12.1. La presente Convenzione è soggetta ad imposta di registro in caso d'uso e ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente e potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, oppure ove intervengano pareri dei Ministeri vigilanti che impongano un adeguamento del contenuto della convenzione ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi di cui al presente comma, e, in particolare, ove intervengano modifiche legislative in merito alle misure di contrasto della povertà di cui al Decreto, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro normativo.

12.2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni, con le medesime modalità previste per la sua adozione.

12.3. Sono fatti salvi eventuali modifiche o aggiornamenti di carattere esecutivo dell'Allegato tecnico, nonché l'adeguamento dei modelli di domanda derivanti dal mutato quadro normativo di riferimento, che saranno concordate tra i Referenti tecnici responsabili della gestione operativa dello scambio dati mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo posta elettronica.

12.4. Le Parti convengono che eventuali comunicazioni di INPS ai potenziali beneficiari del Rdc, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto, saranno preventivamente sottoposte al Gestore ai soli fini della verifica da parte di quest'ultimo di eventuali riferimenti nei contenuti all'attività dallo stesso svolta. Resta inteso che INPS provvederà a propria cura e spese alla postalizzazione delle predette comunicazioni.

12.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione e l'Allegato 1, che rappresentano la sostanziale volontà delle Parti, sono stati in ogni loro parte oggetto di trattative e che le clausole della Convenzione e dell'Allegato 1 sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

12.6. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL GESTORE

L'ISTITUTO

ALLEGATO TECNICO

Sommario

1.0	DEFINIZIONI	2
2.0	PREMESSE	3
3.0	SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA	4
4.0	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTALE TELEMATICO	4
5.0	PROCESSO DI RICHIESTA E GESTIONE DELLA CARTA RDC	5
6.0	MODALITÀ E REGOLE DI COLLOQUIO TRA INPS E IL GESTORE	13
7.0	FOCUS SCHEMI PROCESSI	19

1.0 DEFINIZIONI

Nel corpo del presente allegato si intende con il termine:

- **Decreto-Legge:** il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla “legge 28 marzo 2019, n. 26” e successive modificazioni;
- **Beneficiario:** nucleo familiare con riferimento alla Carta Reddito di Cittadinanza in possesso dei requisiti per l'ottenimento della carta;
- **Carta Rdc o Carta:** Carta Reddito di Cittadinanza di cui alla nota n. 3820 del 26 febbraio 2019 del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
- **Gestore:** soggetto di cui all'art. 81, comma 35, lett. b), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- **INPS:** l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come da Decreto-legge per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse;
- **MEF:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- **MLPS:** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- **Programma:** il Programma Carta Reddito di Cittadinanza;
- **Reddito di Cittadinanza o RdC:** misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
- **PdC:** Pensione di Cittadinanza;
- **Richiedente:** soggetto che effettua la richiesta della Carta Rdc;
- **Sportello:** il punto operativo (agenzia e/o filiale e/o ufficio) messo a disposizione dal Gestore per lo svolgimento del servizio;
- **Titolare:** il soggetto a cui è intestata la Carta Rdc;
- **Portale Telematico:** il sito istituzionale www.redditodicittadinanza.gov.it;
- **Portale dell'Istituto:** www.inps.it
- **RdC-Com:** comunicazione integrativa della Domanda reddito di Cittadinanza per attività di lavoro e redditi non interamente rilevati nell'ISEE.

2.0 PREMESSE

Il presente allegato descrive le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi per la gestione della Carta Rdc e dei relativi rapporti amministrativi ovvero le informazioni/documentazioni che vengono scambiate tra il MEF, il MLPS, l'INPS, il Gestore, i Richiedenti, i Titolari e i Beneficiari, per ciascuna delle fasi di erogazione del servizio, di seguito descritte.

Per ciascun processo di seguito indicato viene, inoltre, riportata la descrizione delle attività svolte dai soggetti coinvolti, in applicazione di quanto previsto dal Decreto-Legge e da normative e disposizioni regolamentari susseguenti.

Ove non espressamente previsto nel presente allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS concordano con il Gestore l'eventuale sviluppo di nuove procedure nei modi e nei tempi da valutare tempo per tempo.

3.0 SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA

Il servizio si configura come un centro specializzato di raccolta e gestione delle chiamate inbound e dei contatti per fornire le informazioni sul Programma Carta Reddito di Cittadinanza e sulla gestione delle relative carte.

Il centro specializzato di raccolta e gestione delle chiamate inbound e dei contatti dovrà fornire:
Assistenza telefonica tramite IVR per l'ottenimento di informazioni relative a:

- stato della richiesta (attraverso l'instradamento della chiamata a INPS al fine di ricevere informazioni relative allo stato della pratica ed all'esito della verifica da parte di INPS);

4.0 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTALE TELEMATICO

Il servizio informativo di Portale Telematico a cui è possibile accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un servizio informativo in ordine al Programma Reddito di Cittadinanza predisposto e aggiornato dal Gestore su richiesta del MLPS in particolar modo qualora subentrino eventuali aggiornamenti normativi sul Programma.

Il servizio dovrà veicolare almeno le seguenti informazioni:

- relative ai soggetti aventi diritto alla Carta Rdc;
- modalità di accesso al Programma nonché il/i numero/i di assistenza telefonica;
- modalità di compilazione, possibilità di scaricare in formato .pdf e stampare la modulistica relativa al Programma Carta Reddito di Cittadinanza;
- saldo della propria carta (previa registrazione al portale telematico);
- dettaglio delle pratiche con le relative informazioni: numero di pratica, codice fiscale Beneficiario, codice fiscale Titolare ed eventuali ulteriori informazioni necessarie.

Per lo stato di avanzamento di una domanda sarà possibile consultare direttamente il portale dell'Istituto

5.0 PROCESSO DI RICHIESTA E GESTIONE DELLA CARTA RDC

La richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza può avvenire:

- ✓ presso il Gestore;
- ✓ mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato;
- ✓ presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS;
- ✓ presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Fermo restando che le attività descritte nel presente allegato (ad es., verifica dei requisiti, ritiro della carta etc.) trovano applicazione qualunque sia il canale di trasmissione della domanda, nei successivi paragrafi 5.1 e 5.2 si dettaglia il processo di richiesta del beneficio tramite Portale telematico e presso lo Sportello del Gestore.

Si precisa che in merito alle richieste effettuate presso il Gestore e presso i CAF, questi ultimi operano quali Responsabili del Trattamento a tal fine designati dall'INPS ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

5.1 Richiesta Carta Rdc da Portale telematico

Il Richiedente, accedendo tramite SPID, può inserire on line le informazioni previste dal **Modulo di domanda** predisposto da INPS.

Al termine della procedura, la richiesta viene memorizzata nel Sistema del portale telematico che fornisce al Richiedente copia della ricevuta della richiesta attestante l'avvenuta presentazione della medesima corredata del codice identificativo.

Giornalmente, con un batch notturno, il Gestore trasmette per via telematica all'INPS i dati identificativi e informativi della richiesta inserita a Sistema (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: codice fiscale del Beneficiario, codice fiscale del Titolare, data della richiesta), avendone già verificato la completezza, secondo il formato e le modalità indicate da INPS.

Successivamente INPS trasmette al Gestore, per via telematica, il Protocollo assegnato alla richiesta e l'esito positivo o negativo di ciascun record trasmesso. In caso di esito positivo, INPS provvede a comunicare al Richiedente l'inizio della lavorazione della pratica con relativo n.ro di protocollo (pratica presa in carico da INPS). In caso di esito negativo INPS fornisce al Gestore le specifiche motivazioni; in tal caso il Gestore provvede, qualora sia tecnicamente possibile, al ripristino tecnico dei record scartati e, nel caso, solo se strettamente necessario, si occupa di notificare al Richiedente l'esito per ripresentare la richiesta e altre istruzioni.

Il Richiedente può consultare lo stato della pratica gestita da INPS tramite i seguenti canali resi

disponibili:

- Portale dell'Istituto;
- Call Center Inps;
- Servizio di assistenza telefonica del Gestore (IVR con deviazione verso INPS).

5.2 Richiesta Carta Rdc presso lo sportello del Gestore

Il Richiedente si reca allo sportello (rete fisica) del Gestore per richiedere il Reddito di Cittadinanza (anche, eventualmente, presentando il Modulo di domanda INPS precompilato, scaricato dal Portale Telematico), munito necessariamente di un documento di riconoscimento in corso di validità e il documento attestante il codice fiscale (p.e. tessera sanitaria, ecc.).

Il Gestore verifica l'identità del richiedente rispetto ai documenti di riconoscimento/codice fiscale presentati.

I documenti di riconoscimento/codice fiscale richiesti sono quelli necessari all'apertura di rapporti continuativi finanziari di cui il Gestore acquisisce copia. Ai fini della sola acquisizione della richiesta di Rdc si può accettare anche la ricevuta rilasciata dai Comuni in attesa della consegna della Carta d'Identità Elettronica.

Per i Richiedenti che non hanno Carta di identità italiana e che devono presentare anche il permesso di soggiorno, è possibile acquisire la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della sola richiesta di Rdc/Pdc.

In caso di Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore, il Gestore acquisisce, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del Tutore/AdS/Curatore, anche copia del documento di riconoscimento e codice fiscale dell'assistito e i documenti necessari ai fini dell'identificazione del Tutore/AdS/Curatore come da normativa interna del Gestore.

In questi casi il Richiedente/Beneficiario non coincide con il Titolare. Non è prevista la gestione della procura o della delega.

Il Gestore mette a disposizione del Richiedente presso i propri sportelli con spazi dedicati:

- l'indicazione dei dati necessari ai fini della richiesta di Rdc;
- l'informativa del Modulo di domanda predisposta da INPS per presa visione;
- l'informativa della Carta Rdc per presa visione.

Il Richiedente prende visione dei dati necessari per la Richiesta del Reddito di Cittadinanza.

E' possibile inserire una sola richiesta per codice fiscale del Richiedente. Qualora sia presente già una richiesta per lo stesso codice fiscale richiedente (richiesta duplicata), il Sistema non ne consente un nuovo inserimento. E' possibile invece inserire più richieste con lo stesso Titolare Carta (in caso di Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore).

Al momento dell'inserimento della richiesta, il Gestore acquisisce i dati necessari direttamente dal Richiedente ovvero dal modulo di domanda INPS presentata dallo stesso e li inserisce a sistema.

Il Gestore, nel caso in cui la richiesta preveda la compilazione anche della sezione Rdc-COM (qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE), accetta la richiesta parziale e comunica al Richiedente di presentare la relativa documentazione integrativa presso i CAF e i patronati.

A seguito dell'inserimento della richiesta di Rdc, il Gestore:

- a. in caso di esito negativo dell'inserimento, informa il Richiedente del motivo del diniego (es. richiesta duplicata);
- b. in caso di esito positivo dell'inserimento, effettua una prestampa della richiesta inserita a sistema, contenente:
 - dati e autodichiarazioni previste dal modulo di domanda INPS;
 - presa visione informativa Carta Rdc;
 - presa visione informativa trattamento dati personali.

Qualora sia stato presentato il modulo di domanda INPS precompilato da parte del Richiedente, al termine della procedura di inserimento pratica, lo stesso modulo non viene acquisito dal Gestore ma restituito al richiedente.

La pre stampa viene sottoposta al Richiedente per opportuna verifica e sottoscrizione per accettazione.

Il Gestore fornisce al Richiedente copia della ricevuta della richiesta attestante l'avvenuta presentazione della medesima, con l'eventuale indicazione di recarsi presso il CAF e/o i patronati in caso di richiesta con RdC-COM.

Il Gestore provvede all'archiviazione cartacea della copia della ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale al Richiedente, che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta del Reddito di Cittadinanza con allegati i documenti acquisiti nonché all'archiviazione dei dati salvati sul proprio sistema informatico, per un periodo di 36 mesi, secondo quanto definito tra le parti interessate.

Il Richiedente può richiedere l'annullo della pratica solo entro la stessa giornata e comunque solo presso lo stesso sportello al quale si è presentata la richiesta di Rdc.

Giornalmente, con un batch notturno, il Gestore trasmette per via telematica a INPS i dati identificativi e informativi della richiesta inserita a Sistema (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: codice fiscale del Beneficiario, codice fiscale del Titolare, data della richiesta),

avendone già verificato la completezza, secondo il formato e le modalità indicate da INPS.

Successivamente INPS trasmette al Gestore, per via telematica, il Protocollo inizialmente assegnato alla richiesta di Rdc e l'esito positivo o negativo di ciascun record trasmesso. In caso di esito positivo, INPS provvede a comunicare al Richiedente l'inizio della lavorazione della pratica con relativo n.ro di protocollo (pratica presa in carico da INPS).

In caso di esito negativo INPS fornisce al Gestore le specifiche motivazioni; in tal caso il Gestore provvede, qualora sia tecnicamente perseguibile, al ripristino tecnico dei record scartati (p.e. record scartati per corruzione del file durante il trasferimento batch) e, nel caso, solo se strettamente necessario, si occupa di notificare al Richiedente l'esito per ripresentare la richiesta e altre istruzioni.

Il Richiedente può consultare lo stato della pratica gestita da INPS tramite i seguenti canali resi disponibili dal Gestore:

- Servizio di assistenza telefonica (IVR con deviazione verso INPS)

5.3 Verifica dei Requisiti

INPS verifica la rispondenza dei requisiti per l'accesso alla misura del Reddito di Cittadinanza, sulla base dei criteri definiti nel Decreto-Legge e successive modificazioni, acquisendo le informazioni funzionali alla verifica della compatibilità dei requisiti in possesso dei Richiedenti con quelli richiesti per accedere al beneficio.

Al termine del processo di verifica, INPS trasmette al Gestore per via telematica gli esiti delle verifiche eseguite (sia esito positivo che negativo).

In caso di esito negativo della verifica, INPS comunica al Richiedente la motivazione del diniego del beneficio.

In caso di esito positivo della verifica, INPS invia una disposizione al Gestore per la consegna al Richiedente di una Carta Rdc attiva e carica, indicando l'importo da accreditare e le informazioni necessarie al calcolo da parte del Gestore del massimo prelievo di contanti su base mensile. Ai fini delle ricariche successive alla prima, l'invio del flusso delle disposizioni sarà scadenato, mensilmente, in base al calendario dei giorni postabili affinché l'operazione di addebito si realizzi nel mese di maturazione del diritto.

Tabella Calendario giorni postabili

Invio da parte di INPS al Gestore del flusso dispositivo per la consegna al Richiedente di una Carta Rdc attiva e carica	Invio da parte di INPS al Gestore del flusso dispositivo per le ricariche successive alla prima
venerdì 14 maggio 2021	giovedì 27 maggio 2021
martedì 15 giugno 2021	lunedì 28 giugno 2021
giovedì 15 luglio 2021	martedì 27 luglio 2021
lunedì 16 agosto 2021	venerdì 27 agosto 2021
mercoledì 15 settembre 2021	lunedì 27 settembre 2021
venerdì 15 ottobre 2021	mercoledì 27 ottobre 2021
lunedì 15 novembre 2021	venerdì 26 novembre 2021
mercoledì 15 dicembre 2021	martedì 28 dicembre 2021
venerdì 14 gennaio 2022	giovedì 27 gennaio 2022
martedì 15 febbraio 2022	venerdì 25 febbraio 2022
martedì 15 marzo 2022	lunedì 28 marzo 2022
venerdì 15 aprile 2022	giovedì 28 aprile 2022

lunedì 16 maggio 2022	venerdì 27 maggio 2022
mercoledì 15 giugno 2022	lunedì 27 giugno 2022
venerdì 15 luglio 2022	mercoledì 27 luglio 2022
martedì 16 agosto 2022	venerdì 26 agosto 2022
giovedì 15 settembre 2022	martedì 27 settembre 2022
venerdì 14 ottobre 2022	giovedì 27 ottobre 2022
martedì 15 novembre 2022	lunedì 28 novembre 2022
giovedì 15 dicembre 2022	martedì 27 dicembre 2022
lunedì 16 gennaio 2023	venerdì 27 gennaio 2023
mercoledì 15 febbraio 2023	venerdì 24 febbraio 2023
mercoledì 15 marzo 2023	lunedì 27 marzo 2023
venerdì 14 aprile 2023	giovedì 27 aprile 2023
lunedì 15 maggio 2023	venerdì 26 maggio 2023
giovedì 15 giugno 2023	martedì 27 giugno 2023
venerdì 14 luglio 2023	giovedì 27 luglio 2023
mercoledì 16 agosto 2023	lunedì 28 agosto 2023
venerdì 15 settembre 2023	mercoledì 27 settembre 2023
lunedì 16 ottobre 2023	venerdì 27 ottobre 2023
mercoledì 15 novembre 2023	lunedì 27 novembre 2023
venerdì 15 dicembre 2023	mercoledì 27 dicembre 2023
lunedì 15 gennaio 2024	venerdì 26 gennaio 2024
giovedì 15 febbraio 2024	lunedì 26 febbraio 2024
venerdì 15 marzo 2024	venerdì 22 marzo 2024

Le parti potranno concordare l'anticipazione o la posticipazione di ciascuna data prevista nel suddetto Calendario, previa comunicazione scritta con almeno 10 giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal Calendario, compresa la numerosità dei flussi che andranno concordati tra le parti in base al quadro normativo di riferimento.

Successivamente il Gestore invia a INPS un flusso di rendicontazione delle disposizioni (o di esito della prima disposizione e predisposizione della Carta) elaborate al fine di permettere a INPS di predisporre una successiva comunicazione formale al Richiedente. I flussi di rendicontazione con esito positivo sono trasmessi da Poste a INPS entro 10 giorni dall'invio da INPS a Poste dei relativi flussi dispositivi. Le righe dell'estratto conto del conto corrente Postale utilizzato per il trasferimento delle prestazioni sulle carte **devono contenere un riferimento univoco** al flusso nel quale sono rendicontati i pagamenti (e/o eventuali riaccrediti o storni) relativi ad uno specifico

movimento.

INPS invia la comunicazione al Richiedente solo dopo aver ricevuto l'esito positivo della rendicontazione inviata dal Gestore.

INPS si riserva comunque la facoltà di inviare una comunicazione al richiedente qualora non abbia ricevuto il flusso di rendicontazione entro 7 giorni dall'invio del flusso dispositivo di esito istruttoria pratica.

Relativamente al solo caso di esito positivo della verifica, il Gestore, dopo l'invio del flusso di rendicontazione degli esiti delle disposizioni a INPS, predispone, secondo contenuti predeterminati e condivisi tra le parti interessate, un flusso contenente l'invito per i titolari a ritirare la Carta Rdc attiva e carica. Il flusso viene trasmesso dal Gestore al Servizio di messaggistica online del Ministero del Lavoro per l'invio delle comunicazioni via sms e/o e-mail ai Titolari.

5.4 Ritiro della Carta Rdc presso gli sportelli del Gestore

In seguito al ricevimento della comunicazione di esito positivo, il Richiedente/Titolare si reca allo sportello del Gestore per il ritiro della Carta Rdc.

Il Gestore identifica il soggetto in base al documento d'identità/codice fiscale e verifica il diritto del Richiedente a ricevere la Carta Rdc sulla base della disposizione di esito positivo ricevuta precedentemente.

I documenti di riconoscimento/codice fiscale richiesti e presentati allo sportello del Gestore devono essere in corso di validità e sono necessari all'apertura di rapporti continuativi finanziari; il Gestore ne acquisisce copia.

Per il ritiro della Carta Rdc il beneficiario deve compilare apposito modulo di consegna carta messo a disposizione dal Gestore.

Il Gestore consegna al Richiedente/Titolare una Carta Rdc e contestualmente il relativo Codice PIN in apposite buste separate. La Carta è rilasciata attiva e accreditata per l'importo indicato nella disposizione trasmessa precedentemente al Gestore da INPS.

“La carta può essere rilasciata presso tutti gli sportelli del Gestore”.

Le disposizioni di accredito sulla Carta Rdc sono inoltrate dall'INPS al Gestore come indicato nella Tabella Calendario giorni postabili presente nel paragrafo 5.3.

Il Beneficiario della Carta Rdc potrà consultare gratuitamente il saldo e i movimenti della propria carta tramite:

- ATM del Gestore;
- Sportello del Gestore;
- Servizio di Assistenza telefonica messo a disposizione del Gestore, di cui al precedente paragrafo.

Il Beneficiario della Carta Rdc può, inoltre, consultare gratuitamente il saldo della propria carta tramite Portale Telematico con accesso SPID.

5.5 Sostituzione della Carta Rdc in caso di furto, smarrimento, clonazione, danneggiamento/malfunzionamento

Il Gestore provvede alla sostituzione della Carta Rdc con l'estinzione e l'emissione della nuova carta. Resta inteso che per la nuova carta la gestione seguirà quanto previsto dai flussi 2a e 2b descritti al paragrafo 6.5.

5.6 Disattivazione della carta e recupero degli importi per gli eventi di cui agli articoli 7 e 7-ter del Decreto.

Il Gestore provvede alla funzionalità in oggetto secondo quanto previsto dai flussi 2a e 2b descritti al paragrafo 6.5.

5.7 Processo di variazione/modifica della Carta a fronte di variazioni delle anagrafiche

Il Gestore provvede alla funzionalità in oggetto secondo quanto previsto dai flussi 2a e 2b descritti al paragrafo 6.5.

5.8 Detrazioni degli importi non spesi di cui all' articolo 3, comma 15, del Decreto

La gestione delle detrazioni mensili e semestrali degli importi non spesi (come definito all'articolo 3, comma 15, del Decreto) sarà successivamente disciplinata attraverso *addendum* tecnico a seguito della definizione delle modalità attuative.

6.0 MODALITÀ E REGOLE DI COLLOQUIO TRA INPS E IL GESTORE

6.1 La connettività

In relazione all'infrastruttura di comunicazione da adottare ai fini dell'espletamento dei servizi descritti nel presente Allegato Tecnico, la connessione e il trasferimento dei dati tra INPS e il Gestore potranno essere effettuati alternativamente:

- su un canale dedicato con un controllo degli indirizzi IP del chiamante e l'utilizzo di un protocollo che permetterà compressione in linea in trasmissione/ricezione;
- attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) secondo le "Regole tecniche e di sicurezza di SPC" stabilite con le Linee guida per l'Interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni contenute nella determinazione dell'AgID dell'ottobre 2021 con il quale viene definito il quadro tecnico di riferimento per lo sviluppo dei servizi SPC, le regole per il funzionamento e l'adesione ai servizi SPC.

6.2 Modalità di comunicazione

In relazione all'infrastruttura di comunicazione da adottare al fine dell'espletamento dei servizi descritti nel presente Allegato Tecnico, la connessione e il trasferimento dei dati da INPS al Gestore e viceversa potranno essere effettuati tramite protocolli securizzati (es. SecureFTP).

Lo scambio dei messaggi eo dei flussi dati potrà avvenire, in alternativa:

- attraverso Web services (messaggio senza replica, messaggio/replica sincroni, messaggio/replica asincroni)

6.3 Sicurezza

In relazione agli aspetti legati alla sicurezza dei dati, il Gestore dovrà garantire:


- l'identificazione degli enti, tramite certificato X.509;
- la riservatezza dei dati, tramite trasferimento su canale SSL con mutuo riconoscimento;
- l'utilizzo di soluzioni MFT (Managed File Transfer) con l'obiettivo di:
 - automatizzare i controlli sul trasferimento/ricezione dei flussi dati;
 - registrare il log di tutte le transazioni effettuate e tutti i flussi scambiati per eventuali attività di auditing da parte di MEF/MLPS.

6.4 Gli schemi di colloquio

Ai fini dell'espletamento del Servizio il Gestore dovrà garantire un continuo colloquio con INPS secondo "schemi di colloquio" definiti congiuntamente, supportati da scambi di comunicazione anche tramite e-mail e/o recapiti telefonici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito gli schemi di colloquio ipotizzati tra INPS e il Gestore in riferimento alla carta RdC.

La comunicazione di cui al punto 5 sotto riportata potrà essere soddisfatta anche attraverso la rendicontazione periodica dal gestore all'INPS delle carte non ritirate.



6.5 I flussi dati e requisiti generali per la loro generazione

I flussi dovranno prevedere un record di testa e uno di coda contenenti, tra l'altro, tutte o in parte le seguenti informazioni:

- Tipologia record
- Mittente
- Destinatario
- Data creazione
- Identificativo Flusso
- Numero records
- Tipo di attività prevista (inserimento, aggiornamento)

La tecnologia scelta per la realizzazione dei flussi potrà, in alternativa:

- essere basata sullo standard XML. In particolare, dovranno essere definiti con INPS degli “XML schema” ovvero file XSD in cui dovranno essere definite le regole alle quali dovranno obbligatoriamente sottostare i dati inviati, con l'ulteriore possibilità di effettuare sugli stessi controlli preventivi;
- utilizzare file sequenziali o flat files. In particolare, dovranno essere definite con INPS le regole alle quali dovranno sottostare le procedure informatiche del Gestore relative all'acquisizione delle richieste e alla trasmissione dei flussi da/a INPS.

Si riportano di seguito i flussi attualmente previsti tra il Gestore e INPS, per la gestione della Carta Reddito di Cittadinanza.

Id	Flusso	Descrizione	Mittente	Dest.	Per¹
1a	Richieste	Richieste di accesso al beneficio. Dato acquisito dal Gestore e inviato a INPS	Gestore	INPS	G
1b	ACK delle domande protocollate e scarti	Accettazione delle domande con restituzione protocollo INPS e eventuali scarti corredati dalla relativa motivazione	INPS	Gestore	G
2a	Esito Istruttoria OK/KO + emissione carta + importo + scala di equivalenza + disattivazioni/estinzioni + addebiti/storni	Esito delle istruttorie alle domande di adesione dal Reddito di Cittadinanza corredato dalle disposizioni effettuate da INPS verso i titolari delle carte: emissioni, accrediti, disattivazioni/estinzioni, addebiti/storni.	INPS	Gestore	G/M
2b	Rendicontazione disposizione	Riscontro del Gestore circa le disposizioni INPS	Gestore	INPS	G/M
3	Comunicazione Saldi carte	il Gestore comunica il saldo disponibile sulle Carte Rdc	Gestore	INPS	M


Id	Flusso	Descrizione	Mittente	Dest.	Per¹
4	Movimenti conto corrente	Dettaglio degli addebiti o eventuali accrediti sul conto corrente INPS aperto presso il gestore	Gestore	INPS	
5	Comunicazione consegna carte	Il Gestore comunica la data di consegna della Carte	Gestore	INPS	G/M
6*	Variazione anagrafiche / cambio titolare	INPS comunica al Gestore l'intervenuta variazione del titolare Carta o delle variazioni dell'anagrafica del titolare	INPS	Gestore	G/M

*Flusso realizzato nel 2021


¹ Periodicità dei flussi: G – Giornaliero, S – Settimanale, M – Mensile, B – Bimestrale, R – A Richiesta

7.0 FOCUS SCHEMI PROCESSI

Richiesta Carta Rdc presso lo sportello del Gestore



Processo Istruttoria RdC da parte di INPS



Processo di ritiro della Carta RdC

